



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Reg. Data 28-12-2017

Oggetto: Nomina revisore dei conti.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PAOLONI ROBERTO	P	LA TORRE ANNA	A
ANTINORI MARIO	P	CARFAGNA ANGELO	P
BORDI ANSELMO	P	FELICIOTTI GIAMPIERO	A
CALDARELLI CINZIA	P	CATALINI DINO	A
LOSEGO FRANCESCO	P	DALIA GIANLUCA	A
SAMPAOLO ALESSIA	A		

Presenti n. 6

Assenti n. 5

Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Trojani Fabio

Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ANTINORI MARIO
BORDI ANSELMO
CARFAGNA ANGELO

Illustra il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'«organo di revisione economico-finanziario», che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 1.924 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di un unico revisore;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), recante: «Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»; con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica	Compenso base annuo massimo	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato	Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del
--------------------	-----------------------------	---	--

(Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	attribuibile (Tabella A allegata al decreto interministeriale)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla seguente media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interministeriale)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla seguente media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interministeriale)	T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	
con meno di 500 abitanti	2.060	1.127	1.788	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	2.640	853	941	
da 1.000 a 1.999 abitanti	3.450	729	682	
Da 2.000 a 2.999 abitanti	5.010	693	493	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 3.000 a 4.999 abitanti	5.900	664	456	
da 5.000 a 9.999 abitanti	6.490	663	336	
da 10.000 a 19.999 abitanti	8.240	692	298	
da 20.000 a 59.999 abitanti	10.020	724	297	
da 60.000 a 99.999 abitanti	11.770	851	309	Comma 4. Quando la funzione di revisione economico - finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
da 100.000 a 249.999 abitanti	13.560	979	399	
da 250.000 a 499.999 abitanti	15.310	1.271	528	
da 500.000 abitanti ed oltre	17.680	1.347	1.368	
Province				
sino a 400.000 abitanti	15.310	156	86	
oltre 400.000 abitanti	17.680	103	64	

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. »;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15/02/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20/03/2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Vista la nota prot. n. 5287 del 31/10/2017 con la quale questo Comune comunicava alla Prefettura di Macerata che in data 31/12/2017 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Belforte del Chienti;

Vista la nota prefettizia prot. n. 46348 del 07/11/2017 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 14/11/2017 alle ore 10.30;

Vista la successiva nota prefettizia prot. n. 47449 del 15/11/2017 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultata la dr. Serenelli Emanuela residente a Recanati;

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Macerata, Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 47449 del 15/11/2017, agli atti di questa Amministrazione in data 05/12/2017 questo Comune con nota prot. n. 5981 trasmessa tramite p.e.c. invitava appunto la dr. Serenelli Emanuela a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2018/2020, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che la dr. Serenelli Emanuela, nata a Recanati il 26/11/1955 e residente a Recanati in via Campo dei Fiori n. 9, con propria nota del 06/12/2017, pervenuta al protocollo comunale il 07/12/2017 al n. 6039, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Belforte del Chienti, dichiarando altresì di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dagli articoli nn. 235 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e quello del responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del suddetto decreto legislativo e s.m.i., in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato: presenti n. 6 – astenuti n. 0 - votanti n. 6 - favorevoli n. 6

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale Revisore dei Conti del Comune di Belforte del Chienti, per il triennio dal 1^a gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Dott. Serenelli Emanuela di Recanati;
- 3) Di dare atto che la Dott. Serenelli Emanuela di Recanati non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste nell'art. 236 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL), come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
- 4) Di dare atto, altresì, che la Dott. Serenelli Emanuela rispetta, con l'assunzione del presente incarico, i limiti di affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del citato D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti;
- 5) Di dare atto che al Revisore dei Conti è attribuito il compenso annuo di €. 2.700,00, oltre al CAP ed I.V.A. (in applicazione dell'art. 241 del TUEL e al Decreto Ministero dell'Interno 20 maggio 2005), oltre al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni che così si determina:
 - a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto;
 - b) nel caso di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari ad 1/5 del costo della benzina;
- 6) Di comunicare alla Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo – l'adozione della presente deliberazione, ai fini del completamento della procedura di costituzione dell'organo di revisione e la definizione della data della sua validità;
- 7) Di comunicare al Tesoriere del Comune – Ubi Banca S.p.A, l'adozione della presente deliberazione ed i dati del revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 234 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- 8) Di dare atto che l'assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio finanziario.

Quindi, stante l'urgenza di dover provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge, all'unanimità dei presenti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL REVISORE DEI CONTI

F.to

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.GLS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

li

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Trojani Fabio

=====
Prot. n. ==

Li _____

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 27-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 27-02-2018 al 13-03-2018 senza reclami.

Li 14-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. Lgs 267/2000);
- é divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla ultimazione della pubblicazione.

Li 24-03-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Trojani Fabio

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 27-02-2018

Il Segretario Comunale
*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.